

**36. Stipula convenzione di ricerca tra l'Università di Catania (Di3A) e le Società DOLFIN s.p.a**  
**(DELIBERA ISTRUITA DALL'UFF. AMMM. DI VIA VALDISAVOIA)**

Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio la Nota pervenuta dal prof. Biagio Fallico, in merito alla stipula di una Convenzione di ricerca con la Società Dolfin s.p.a, per effettuare una ricerca finalizzata alla Realizzazione di una nuova bevanda funzionale a base di frutta in confezione di pronto consumo" da effettuare secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante della Convenzione. I Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione della Convenzione sono per l'Università di Catania (Di3A) il prof. Biagio Fallico, per la Società Dolfin s.p.a. la dott.ssa Rita Paradisi.

Le attività relative all'oggetto della Convenzione saranno svolte presso i laboratori del Di3A e presso il laboratorio Ricerca e Sviluppo della Dolfin e dovranno concludersi entro 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Il Direttore fa presente, che per tale attività la Società Dolfin s.p.a. corrisponderà all'Università di Catania (Di3A) un importo di €. 45.000,00+IVA così stabilito:

- € 25.000,00 acconto alla firma della convenzione;
- € 10.000,00 secondo acconto dopo 6 mesi;
- € 10.000,00 saldo al termine dei 12 mesi della convenzione.

Il Direttore fa presente che i contenuti della Convenzione sono corrispondenti allo schema predisposto dall'Ateneo secondo il regolamento delle prestazioni c/terzi.

Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi.

Il Consiglio, .....



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

## CONVENZIONE

Tra la società “**DOLFIN S.p.A.**” nel seguito denominato "Contraente", con sede legale nel comune di Riposto (CT), S.S.114 Km71,043 95018, Codice fiscale e Partita IVA 02917440873, indirizzo P.E.C.: [amministrazione.dolphin@pec.confindustriact.it](mailto:amministrazione.dolphin@pec.confindustriact.it), in persona del suo legale rappresentante dott. Finocchiaro Santi,

E

l'Università degli Studi di Catania, *per il tramite del dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimentazione* (nel seguito denominata “Di3A”) con sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, codice fiscale e partita IVA 02772010878, indirizzo P.E.C. [protocollo@pec.unict.it](mailto:protocollo@pec.unict.it), in persona del Dirigente Avv. Rosanna Branciforte, delegata alla sottoscrizione del presente atto con D.D.n.4524 dell'8.11.2017,

### PREMESSO CHE

- Dolfin sta lavorando ad un progetto di ricerca dal titolo “Realizzazione di una nuova bevanda funzionale a base di frutta in confezione di pronto consumo”
- Il Di3A ha le competenze e le attrezzature per condurre ricerche nel settore citato.

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il Contraente affida al prof. Biagio Fallico dell'Università degli studi di Catania, che accetta, l'incarico

#### **Art. 2 - Programma delle attività**

Il programma delle attività, concordato tra le parti contraenti, è descritto nell'allegato tecnico, parte integrante della presente convenzione.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i contraenti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti dell'oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 3 - Durata e luogo di esecuzione**

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno concludersi entro 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Le attività relative all'oggetto della presente convenzione saranno svolte presso i laboratori del Di3A e presso il laboratorio Ricerca e Sviluppo della Dolfin.

La presente convenzione è rinnovabile previo accordo scritto delle parti, trasmesso mediante lettera raccomandata a.r. o pec.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

#### **Art. 4 - Corrispettivo**

Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, è fissato in €45.000,00 +IVA e verrà corrisposto dal Contraente all'Università.

#### **Art. 5 - Modalità' di pagamento**

Il Contraente verserà al Di3A il corrispettivo di cui al precedente art. 4 con le seguenti modalità:

- € 25.000,00 acconto alla firma della presente convenzione;
- € 10.000,00 secondo acconto dopo 6 mesi;
- € 10.000,00 saldo al termine dei 12 mesi della presente convenzione.

Tutte le fatture (*formato elettronico*) relative alla presente convenzione dovranno essere intestate a: DOLFIN S.p.A., Partita IVA 02917440873, codice SDI MZO2A0U.

Nelle fatture dovrà essere riportato il riferimento alla convenzione.

Il corrispettivo dovrà essere versato nel conto intestato a: UNICT-Dip. Agricoltura, Alimentazione e Ambiente presso il Credito Valtellinese SpA - Sede di Catania - Corso Italia, 63 - 95129 Catania – IBAN IT89K0521616903000008093102

#### **Art. 6 - Responsabilità scientifica**

I responsabili scientifici designati dalle parti per l'esecuzione della presente convenzione sono:

- per il Contraente: dott.ssa Rita Paradisi
- per l'Università: prof. Biagio Fallico

#### **Art. 7 - Condizioni generali**

Il Contraente provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto della convenzione stessa.

Il personale del Contraente, o altro da esso delegato, che si rechi presso il Di3A per assistere ai lavori relativi alla presente convenzione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore presso l'Università.

#### **Art. 8 - Proprietà dei risultati**

I risultati delle elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, sono di esclusiva proprietà del Contraente. Qualora i risultati, ad insindacabile giudizio del Contraente, siano considerati validi per una richiesta di protezione brevettuale, il detentore del brevetto sarà esclusivamente il Contraente stesso e nessuna royalty verrà riconosciuta all'inventore. I responsabili scientifici, di cui al precedente art. 6, concorderanno circa la possibilità che tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione fornite dal Contraente per l'esecuzione delle attività commissionate ai sensi della presente convenzione siano, al termine delle attività previste, riconsegnate dal responsabile scientifico al Contraente stesso.

#### **Art. 9 - Riservatezza e pubblicazioni**

Il Di3A si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti il Contraente, di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno. I risultati delle ricerche possono essere divulgati dalla Società che ne detiene la proprietà oppure di comune accordo previa autorizzazione mediante consenso scritto e firmato da parte dalla Società. Qualora il responsabile scientifico intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderà con il Contraente i termini e modi delle pubblicazioni.

#### **Art. 10 - Recesso**

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con un preavviso di 30 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata a.r o p.e.c. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 11 - Codice etico e di comportamento**

Il rappresentante legale del Committente dichiara di aver preso visione del Codice etico e del Codice di comportamento emanati dall'Università rispettivamente con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il rappresentante legale del Committente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### **Art 12 - Inadempienze**

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, la convenzione potrà essere risolta previa diffida ad adempiere, trasmessa alla controparte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, entrambe le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i "dati personali" forniti nel corso della presente convenzione, siano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione stessa e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito dalle parti.

#### **Art. 14 - Foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Catania.

### **Art. 15 - Registrazione**

Il presente atto, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le spese di bollo sono a carico del Contraente.

Catania

Per l'Università degli Studi di Catania  
(avv. Rosanna Branciforte)

Per la "DOLFIN S.p.A."  
(dott. Santi Finocchiaro)